

In data 14 aprile 1997

Tra

ANAEPÀ-COÑFARTIGIANATO, ANSE-ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

in attuazione di quanto previsto alla lett. d) dell'art. 42 del CCNL 27 ottobre 1995 e in applicazione della nota a verbale degli Aumenti retributivi concordati nel medesimo CCNL,

si conviene

- di prorogare al 30 giugno 1999 il termine di scadenza del CCNL 27 ottobre 1995;
- di erogare, con decorrenza non anteriore all'1.1.99, un importo mensile forfettario, a titolo di EDR - Elemento distinto della retribuzione, pari a £. 16.500 per i lavoratori di 3° livello da calcolare, per i lavoratori degli altri livelli, secondo la vigente scala parametricale. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei costi contrattuali di periodo per tutte le imprese operanti nel settore, le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 1997 per esaminare la possibilità di inserimento non prima dell'1.1.99 dell'importo su indicato nei minimi tabellari, in correlazione a quanto eventualmente stabilito nei rinnovi contrattuali nel frattempo stipulati da altre Organizzazioni imprenditoriali;
- di calcolare, per gli apprendisti, tale importo secondo la percentuale retributiva di riferimento in vigore alla data su indicata;
- di confermare - in coerenza con l'Accordo interconfederale 3 agosto/3 dicembre 1992 - l'agibilità del 2° livello di contrattazione collettiva per la trattazione delle materie specificatamente di competenza della contrattazione territoriale previste dal CCNL 27.10.95;
- di concordare nel 6% l'importo massimo di incremento dei minimi tabellari di paga base nazionale in vigore al 1° luglio 1996 a titolo di Elemento economico territoriale. Tale incremento massimo sarà erogato nell'arco di vigenza quadriennale del 2° livello di contrattazione secondo misure, modalità e parametri stabiliti localmente e legati agli incrementi di produttività e ai risultati delle imprese e del territorio. Gli effetti economici di cui al presente comma non potranno, in ogni caso, avere decorrenza anteriore al 31.12.97;
- di confermare che i criteri, le caratteristiche e le modalità di attuazione del 2° livello di contrattazione previsto dal CCNL 27.10.95 sono in linea e coerenti con quanto previsto dal Protocollo generale sulla politica dei redditi 23.7.93 e che, pertanto, nella fattispecie sono applicabili le agevolazioni contributivo-previdenziali previste dalle leggi vigenti per le erogazioni di secondo livello;
- di concordare l'allegata intesa sulla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti.

Con il presente accordo, da sottoporre ai rispetti Organi decisionali, le Parti si danno reciprocamente atto che è stata data piena attuazione agli impegni economici concordati con il CCNL 27.10.95.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

- 1) Le parti stipulanti il presente Accordo riconfermano di convenire sulla istituzione di un sistema di previdenza complementare di categoria al quale possono - su base volontaria - aderire i lavoratori dipendenti da

imprese artigiane edili e affini.

Al fine di realizzare questo comune obiettivo le Parti costituiranno entro il 30 maggio 1997 un'adiposita Commissione Tecnica.

2) Tale Commissione avrà il compito di:

- a) approfondire il quadro normativo vigente in materia;
- b) esaminare le determinazioni e le soluzioni tecniche già adottate in altri settori per la costituzione, la gestione e l'alimentazione del Fondo di previdenza complementare di categoria;
- c) ricercare soluzioni che consentano di addivenire a un Fondo di previdenza complementare che tenga conto delle caratteristiche specifiche del settore edile e dell'esigenza di superare gradualmente l'istituto dell'APES, dando piena applicazione a quanto previsto dal CCNL 27.10.95 (Previdenza Complementare);
- d) esaminare la possibilità di far decorrere gli oneri contributivi a carico delle imprese e lavoratori successivamente al deposito degli atti costitutivi del Fondo e della sottoscrizione degli atti di preadesione da parte dei singoli lavoratori.

La Commissione presenterà una ipotesi operativa del Fondo alle parti stipulanti entro il 31.12.97.

3) Sin da adesso le parti concordano che alla contribuzione del Fondo si provvederà:

- con una quota di TFR da maturare nell'anno nella misura massima del 18%, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione;
- con una quota di pertinenza dell'impresa nella misura del 2% del minimo tabellare (paga base) a favore dei soli lavoratori che aderiranno al Fondo. I lavoratori che esprimeranno la volontà di adesione al Fondo contribuiranno con una quota di pari misura.

Gli oneri a carico di impresa e lavoratori decorreranno dall'1.7.98, fatta salva la diversa determinazione delle parti in relazione a quanto contenuto nel punto 2, lett. d) del presente accordo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, pur riaffermando la piena autonomia dei diversi contratti collettivi di lavoro, confermano la volontà di ricercare fra tutti i soggetti titolari di CCNL in edilizia le condizioni, le modalità e i tempi per la costituzione di un sistema unico di settore per la previdenza complementare di categoria, diretta emanazione dei CCNL stipulati in edilizia.

AUMENTI RETRIBUTIVI 2° BIENNIO CCNL EDILI

	01/07/97	01/07/98	01/01/99
7° LIVELLO	93.759	80.253	25.525
6° LIVELLO	81.867	70.075	21.312
5° LIVELLO	68.146	58.331	18.600
4° LIVELLO	63.116	54.024	17.182
3° LIVELLO	59.000	50.500	16.500

2° LIVELLO	52.139	44.629	14.250
1° LIVELLO	45.736	39.148	12.500